

Rekurskommission EDK/GDK
Commission de recours CDIP/CDS
Commissione di ricorso CDPE/CDS

Sezione B

composta da: Susanne Vincenz-Stauffacher (presidente), Christiane Koch, Jürgen Kohler

Procedura B1-2013

DECISIONE DEL 16 DICEMBRE 2014

nella causa

X.Y.

Ricorrente

contro

**Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE),
rappresentata dal segretario generale Hans Ambühl, Casa dei Cantoni,
Speichergasse 6, Casella postale 660, 3000 Berna 7**

Controparte

a proposito del

**Riconoscimento della laurea italiana in logopedia
(decisione CDPE del 11 Dicembre 2012)**

A. Fatti

1. Il ricorrente ha presentato alla conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE, di seguito la controparte) il 31 luglio 2012, la domanda di riconoscimento della sua formazione, effettuata in Italia con una laurea in Logopedia.
2. Con la disposizione dell'11 dicembre 2012, la domanda del ricorrente, per il riconoscimento del suo documento acquisito in Italia il 27 novembre 2009, riguardo all'autorizzazione della detenzione del titolo professionale di logopedista, è stata respinta dalla controparte come segue:
 1. *La richiesta di riconoscimento a livello nazionale della sua laurea italiana in logopedia può essere accettata solo a condizione che Lei pareggi con le misure di compensazione le lacune di formazione constatate in merito al contenuto della formazione.*
 2. *Per stabilire la misura di compensazione concreta e le sue modalità deve prendere contatto con un istituto membro della Conferenza di coordinazione.*
 3. *Dopo che l'alta scuola pedagogica ha stabilito le concrete misure di compensazione, Lei ha la possibilità di chiedere alla CDPE una decisione impugnabile.*
 4. *Il riconoscimento di equivalenza sarà rilasciato appena è superata la misura di compensazione.*
 5. *La tassa d'esame*

La controparte ha giustificato il rifiuto affermando che, nonostante la durata della formazione italiana sia in effetti paragonabile alla quella svizzera, il contenuto della formazione italiana si differenzia sostanzialmente dalla formazione in Svizzera. Il ricorrente ha avuto l'opportunità di colmare queste differenze attraverso misure complementari, e in seguito di richiedere alla controparte il riconoscimento del titolo professionale come logopedista in Svizzera.

3. Contro questa disposizione, il ricorrente ha presentato un ricorso con la domanda del 10 gennaio 2013 presso la Commissione di ricorso CDPE/CDS. Il ri-

corrente ha fatto domanda di rinunciare alle misure di compensazione. Il ricorrente ha sostenuto, grazie al suo tirocinio nell'ambito della sua formazione presso l'Università di Genova e alla sua esperienza professionale svolta nel frattempo, che la sua formazione corrisponda totalmente a quella svizzera. La controparte ha presentato pertanto un rapporto commissionato, sulla cui base ha determinato la sua decisione.

4. Il ricorrente ha quindi esposto un parere non richiesto via e-mail. Gli aspetti essenziali non sono stati presi in considerazione. La controparte continua a restare ferma sulla sua decisione.

B. Considerandi

1. Il ricorso è stato presentato nelle forme e nei tempi prescritti. Si interviene pertanto sul ricorso.
2. Per la verifica di un diploma estero in relazione all'equiparazione con un corrispondente diploma di formazione svizzero, si applicano le direttive 89/48/EWG, 92/51/EWG e 2001/19/EG sulla base del regolamento della CDPE, tramite il riconoscimento di diplomi di formazione esteri del 27 ottobre 2006 (accordo sul riconoscimento dei diplomi). Un riconoscimento di un diploma di formazione estero può normalmente avvenire se la formazione estera, in base al livello d'istruzione, alla durata della formazione e al contenuto da un lato, e alla qualificazione professionale successiva al diploma dall'altro, sia paragonabile con un diploma di formazione svizzero corrispondente.
3. La consulente convocata dalla controparte, in un confronto tra la formazione svizzera e quella svolta presso l'università italiana dall' ricorrente, arriva alla conclusione che il ricorrente adempie per la maggior parte ai requisiti per il corso di laurea in logopedia in Svizzera, ma non in tutte le parti. Secondo la consulente, la formazione italiana ha chiaramente un background medico e prepara ad una carriera nel servizio sanitario. Il ricorso ad una terapia logopedica avviene in Italia di solito su prescrizione medica. I logopedisti italiani lavorano come

professionisti del servizio sanitario. Ma non sono preparati ad un'attività autonoma in ambito pedagogico-terapeutico all'interno delle istituzioni scolastiche. Tuttavia, la preparazione per il lavoro nelle scuole e in ambiti integrativi è uno dei pilastri principali della formazione svizzera. Secondo il regolamento CDPE, la formazione logopedica deve abilitare ad un'attività in campo medico-terapeutico, nonché in quello pedagogico-terapeutico. A questo background medico della formazione italiana sembra dover ricondurre il fatto che in Italia l'acquisizione del linguaggio del bambino, ovviamente, non è una priorità della formazione logopedica. Ciò è in contrasto con i corsi di logopedia delle istituzioni di formazione svizzere, dove questi contenuti giocano un ruolo centrale, sia sul piano teorico che su quello pratico. La HfH impone agli studenti di assolvere due dei cinque stage all'interno dei servizi scolastici di logopedia e un tirocinio in un istituto per bambini in età prescolare. I due stage restanti devono avvenire con dei bambini in istituti di educazione speciale, studi medici indipendenti e/o con degli adulti in ospedali, centri di riabilitazione e in studi medici.

Il ricorrente ha compiuto una parte del suo tirocinio con dei bambini, tuttavia non all'interno dell'ambito scolastico, ma solamente in un contesto extra-scolastico. Lo stesso vale per la pratica professionale del ricorrente. Il ricorrente non può comprovare inoltre alcun contenuto di studio nel campo della metodologia scientifica e della ricerca.

Il rapporto conclude che il ricorrente colmi solo in parte i requisiti di contenuto a causa delle formazioni teoriche e pratiche insufficienti nell'ambito pedagogico-terapeutico, in particolare all'interno di istituzioni scolastiche e della mancanza di formazione teorica in materia di pedagogia curativa e della metodologia scientifica e di ricerca.

4. Il ricorrente afferma, con riferimento all'e-mail di X.Y., che sia stata richiesta un'esperienza professionale di due anni, che nel frattempo è stata completata. La suddetta e-mail non arriva però ad una conclusione diversa rispetto al rapporto, ma piuttosto conferma che la formazione italiana come logopedista in campo pedagogico presenta delle lacune. Inoltre, i logopedisti italiani troverebbero delle difficoltà con le esigenze amministrative e legislative della Svizzera.

X.Y. ha raccomandato un tirocinio di due anni. Il ricorrente sostiene di lavorare dal 2011 nel Canton Ticino, sotto la supervisione di B.B., e di adempiere quindi la formulata condizione di X.Y.. Tuttavia, la sua indicazione non ha un carattere legale. Inoltre, X.Y. non affronta dettagliatamente le responsabilità lavorative specifiche del ricorrente, che adempie presso la Clinica C.. Piuttosto, si tratta di una valutazione generale che in ogni caso siano necessarie misure di compensazione nella presentazione di diplomi italiani in logopedia. Si giunge alla conclusione che queste differenze di formazione siano anche nella pratica essenziali e che la cooperazione è ostacolata in modo significativo. Quali misure supplementari il ricorrente debba intraprendere non è specificato.

5. Il ricorrente fa riferimento infine a B.B., che ha ottenuto il riconoscimento del suo diploma italiano nel 2007. Sia la controparte, sia la consulente sottolineano, tuttavia, che a quel tempo per il riconoscimento erano impiegati dei criteri più semplici, e attualmente anche il diploma di B.B. non sarebbe più riconosciuto senza misure aggiuntive. Dal riconoscimento di quel diploma non sussiste quindi nessun diritto di reclamo a favore dell' ricorrente.
6. La controparte conclude, sulla base di questi fondamenti, che anche tramite le esperienze professionali attuali del ricorrente non è garantito che vengano adempiute dall' ricorrente le elevate esigenze che in Svizzera vengono poste alla formazione logopedica. La formazione logopedica svizzera, a causa della particolare sensibilità dell'ambiente di lavoro dei logopedisti, pone elevate esigenze agli studenti che - indipendentemente in quale campo intenderanno lavorare, e se, eventualmente, lo sappiano già dall'inizio - devono coprire il settore clinico-terapeutico ed anche quello pedagogico-terapeutico. Ciò vale anche per la formazione teorica in materia di pedagogia curativa e della metodologia scientifica e di ricerca. Solo mantenendo tutti i settori della formazione si può garantire l'alta qualità della formazione logopedica svizzera.
7. Le esperienze professionali già esistenti permettono tuttavia all' ricorrente di mettersi in contatto con un istituto membro della Conferenza di coordinazione e di chiarire in dettaglio quali misure supplementari specifiche relative al lavoro, o corsi di perfezionamento e/o ulteriori formazioni sono necessarie per ottenere il

riconoscimento della formazione del ricorrente in Svizzera. Egli valuterà l'esperienza professionale del ricorrente, indicando le misure supplementari specifiche da intraprendere.

8. Alla luce dei risultati della procedura (rifiuto del ricorso), le spese del procedimento sono a carico del ricorrente. La tassa di giustizia di CHF 1'000.-- è quindi a carico del ricorrente, tenendo conto dell'anticipo versato dello stesso importo.

C. Decisione

1. Ai sensi dei considerandi il ricorso è respinto.
2. La risoluzione della controparte è confermata.
3. Le spese di ricorso di CHF 1'000.-- sono a carico del ricorrente, tenendo conto dell'anticipo versato di Fr. 1'000.--.
4. La presente decisione è comunicata alle parti per iscritto e inviata per posta raccomandata.
5. Rimedi di diritto.

Per la commissione di ricorso:

Susanne Vincenz-Stauffacher

Christiane Koch